

All. "B"
Rep. 42821
Racc. 17016

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE "WECARE E.T.S."

Art. 1

DENOMINAZIONE E SEDE

1. È costituita l'Associazione «WECARE Ente del Terzo settore», ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, detta anche "WECARE E.T.S.", codice fiscale 900735340587, che ha sede nel Comune di Roma Via Luigi Rizzo n. 16 - 00136.
2. La denominazione, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di "ente del Terzo settore" o l'acronimo "ETS", di cui deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2

FINALITA' E ATTIVITA'

1. L'Associazione è senza scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale in favore delle persone che vivono in condizioni di sofferenza, solitudine, emarginazione e povertà, secondo i principi della dottrina cattolica.
2. In particolare, l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, co. 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (art. 5, co. 1, lett. a, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117);
 - b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (art. 5, co. 1, lett. c, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117);
 - c) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (art. 5, co. 1, lett. k, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117);
 - d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5, co. 1, lett. h, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117);
 - e) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (art. 5, co. 1, lett. r, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117);
 - f) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, nonché erogazione di denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (art. 5, co. 1, lett. u, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117).

In particolare l'associazione perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale, a favore dei soggetti svantaggiati più bisognosi, sia nel campo dell'assistenza sociale che dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione e formazione, sia in Italia che all'estero, si prefigge di:

- realizzare progetti in beneficio dei poveri e malati, particolarmente i bambini, tramite la promozione di attività di formazione culturale, la costruzione e ristrutturazione di strutture educative, la costruzione di mense popolari, la costruzione e ristrutturazione di strutture della salute, la costruzione di case;

- promuovere campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, dei rappresentanti istituzionali delle pubbliche amministrazioni (anche attraverso la pubblicazione e la diffusione di periodici e materiale informativo) al fine di esortare l'attenzione della opinione pubblica a favore delle popolazioni più bisognose, sia con interventi a breve ed a medio termine, programmando una politica di aiuti tesa a rispettare le singole identità;

- attivare la collaborazione con Istituti, Enti, organismi pubblici e privati, nazionali ed internazionali, favorendone l'adesione e/o la partecipazione ai progetti dell'Associazione.

3. Per il perseguimento delle proprie finalità, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione può compiere attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle attività di interesse generale indicate al comma precedente, tra cui, a titolo esemplificativo: la raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117; costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare; il trasferimento della sede principale, la creazione e la soppressione di sedi secondarie; il compimento di operazioni economiche e finanziarie sul proprio patrimonio; la realizzazione e la gestione di strutture destinate all'accoglienza delle persone che si trovano nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo; la promozione e la stipula di accordi di ogni genere con enti di qualsiasi natura aventi scopi similari, con amministrazioni pubbliche di qualsiasi livello, con università statali e private, italiane o estere, e con qualsiasi altro ente pubblico, privato o religioso, italiano o estero.

Art. 3

PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni, mobili e immobili, che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, tra cui, a titolo esemplificativo, quelli acquistati dall'Associazione, le quote associative, le donazioni e ogni altra liberalità, i lasciti testamentari, i contributi, comunque denominati, dello Stato, di enti o

istituzioni, pubblici o privati, di qualsiasi genere e nazionalità, nonché i ricavi, gli utili, le rendite, i proventi, gli avanzi di gestione derivanti dal patrimonio o dalle attività, anche strumentali, della Associazione.

2. Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità indicate all'articolo 2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 4

ASSOCIATI

1. Gli associati si distinguono in ordinari e onorari.

2. Sono ordinari le persone fisiche maggiorenni e le persone giuridiche che chiedono di essere ammessi all'Associazione previa domanda scritta rivolta al Consiglio direttivo, recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno a osservarne lo Statuto e i regolamenti. Il Consiglio direttivo delibera sulle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento e comunica all'interessato la deliberazione di accoglimento o di rigetto, annotandola nel libro degli associati. In caso di rigetto il Consiglio direttivo non è tenuto a motivare la deliberazione, e chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in seduta ordinaria, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. L'ammissione nell'Associazione è a tempo indeterminato e comporta l'obbligo del versamento della quota associativa e il diritto di voto nell'assemblea. Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota associativa che deve essere versata dagli associati onorari. Gli associati ordinari hanno diritto di esaminare i libri sociali presso la sede dell'Associazione, previa richiesta scritta rivolta al Consiglio direttivo che indicherà al richiedente i tempi e le modalità di consultazione.

3. Sono onorari le persone maggiorenni e le persone giuridiche che apportano un contributo di notevole rilevanza per la realizzazione delle finalità dell'Associazione. Il conferimento della qualità di onorario è disposta con delibera del Consiglio direttivo, è a tempo indeterminato e non comporta l'obbligo del versamento della quota associativa né il diritto di voto nell'assemblea, ma solo la facoltà di partecipare a quest'ultima.

4. Gli associati possono in qualsiasi momento notificare per iscritto la loro volontà di recedere dall'Associazione. Il recesso ha efficacia dall'inizio del mese successivo a quello

in cui è pervenuta la notifica al Consiglio direttivo.

5. L'esclusione dell'associato viene deliberata dal Consiglio direttivo per i seguenti motivi:

- a) quando l'associato non osservi né ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti e alle deliberazioni dell'Assemblea degli associati;
 - b) quando l'associato, in qualunque modo, arrechi all'Associazione un danno o un pericolo di danno, morale o materiale;
 - c) quando l'associato non proceda al versamento di due quote associative consecutive;
 - d) quando l'associato non partecipi all'attività dell'Associazione ovvero non partecipi, fisicamente o per delega, a tre adunanze dell'Assemblea consecutive.
6. L'Associazione tiene presso la propria sede, a cura del Consiglio direttivo, il libro degli associati.

Art. 5

ORGANI

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli associati;
- il Presidente dell'Associazione;
- il Consiglio direttivo.

2. Salvo il caso in cui la nomina sia obbligatoria ai sensi della normativa sugli enti del Terzo settore, può essere istituito l'Organo di controllo e può essere nominato un Revisore legale dei conti, nei modi stabiliti dal presente Statuto.

3. Tutte le cariche ricoperte negli organi sono gratuite. È fatto salvo il rimborso delle spese per l'espletamento dell'incarico, che devono essere previamente autorizzate dal Consiglio di amministrazione, in base alle esigenze della Fondazione e nei limiti del patrimonio disponibile, e successivamente documentate da chi le ha sostenute al fine della liquidazione del rimborso.

Art. 6

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

1. L'Assemblea è composta dagli associati ordinari e si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea si riunisce presso la sede dell'Associazione o, in caso di urgenza, in qualsiasi altro luogo.

2. L'Assemblea è sovrana in merito a tutte le questioni inerenti alla vita sociale, e in particolare:

- a) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- b) nomina e revoca il Presidente dell'Associazione, i componenti del Consiglio direttivo e degli altri organi dell'Associazione;
- c) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- d) approva il bilancio;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) approva le modifiche dell'Atto costitutivo e del presente Statuto;
- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla normativa degli enti del Terzo settore, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto ovvero su quanto ad essa sottoposto dal Consiglio direttivo.

3. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria e straordinaria. In seduta straordinaria delibera le modifiche dell'Atto costitutivo e del presente Statuto, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, e la devoluzione del patrimonio dell'Associazione.

4. L'Assemblea, in seduta ordinaria e straordinaria, è convocata dal Presidente, su iniziativa di quest'ultimo, su richiesta di almeno la metà degli associati o su richiesta di almeno tre componenti del Consiglio direttivo. L'Assemblea, in seduta ordinaria e straordinaria, è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, dell'ordine del giorno stabilito dal Consiglio direttivo, comunicato agli associati almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la riunione, con ogni mezzo idoneo a garantire la conoscenza personale e diretta della convocazione. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea, in seduta ordinaria e straordinaria, si reputa validamente costituita quando sono presenti tutti gli associati in proprio o per delega e sono intervenuti tutti i componenti del Consiglio direttivo.

5. L'Assemblea, in seduta ordinaria e straordinaria, è presieduta dal Presidente il quale è assistito da un segretario eletto per l'occasione tra i componenti del Consiglio direttivo o tra gli associati intervenienti. L'Assemblea in seduta ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non potrà tenersi lo stesso giorno fissato per la prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'Assemblea in seduta straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno i tre quarti degli associati e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non potrà tenersi lo stesso giorno fissato per la prima, è

regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In particolare, per le deliberazioni aventi ad oggetto lo scioglimento dell'Associazione, sia in prima che in seconda convocazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

6. Ciascun associato, persona fisica e giuridica, ha diritto a un voto e può farsi rappresentare nell'Assemblea solo da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. È possibile l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

7. È consentito l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

8. Di ogni adunanza viene redatto il verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario, nonché inserito nell'apposito libro tenuto, a cura del Consiglio direttivo, presso la sede dell'Associazione.

Art. 7

PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

1. Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea in seduta ordinaria per la durata di quattro anni ed è rieleggibile senza limiti di mandato. Egli è il legale rappresentante dell'Associazione, dirige e controlla l'andamento di quest'ultima, presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea degli associati e svolge le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto.

2. Il Presidente compie e sottoscrivere qualsiasi atto per conto dell'Associazione nel rispetto delle delibere del Consiglio direttivo e dell'Assemblea degli Associati.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni di quest'ultimo sono svolte dal Vicepresidente del Consiglio direttivo, e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal componente del Consiglio direttivo più anziano. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Art. 8

CONSIGLIO DIRETTIVO

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da cinque membri, compreso il Presidente dell'Associazione, eletti dall'Assemblea in seduta ordinaria, per la maggioranza tra gli associati ordinari, persone fisiche maggiorenni. L'organo dura in carica quattro anni e

ogni componente è rieleggibile senza limiti di mandato. In caso di morte, di recesso, di dimissioni o di impossibilità a svolgere l'incarico di uno dei componenti, il Consiglio direttivo provvederà alla sua cooptazione con altro componente indicato dal Consiglio direttivo stesso, che resta in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio direttivo. La nomina per cooptazione è sottoposta all'approvazione dell'Assemblea in seduta ordinaria che provvede nella prima adunanza utile. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione e nomina al proprio interno un Vicepresidente.

2. Il Consiglio direttivo svolge le seguenti funzioni:

- 1) promuove e programma l'attività dell'Associazione;
- 2) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- 3) amministra il patrimonio dell'Associazione;
- 4) delibera sulla devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento;
- 5) delibera sull'ammissione e sull'esclusione degli associati e conferisce la qualità di onorario;
- 6) stabilisce l'ammontare della quota associativa;
- 7) predispone il bilancio;
- 8) stabilisce l'ordine del giorno dell'Assemblea;
- 9) propone le modifiche all'Atto costitutivo e allo Statuto;
- 10) redige e approva i regolamenti interni;
- 11) stabilisce la natura monocratica o collegiale dell'Organo di controllo;
- 12) delibera sul conferimento dell'incarico al Revisore legale dei conti;
- 13) delibera sul trasferimento della sede dell'Associazione e sull'apertura e la soppressione di sedi secondarie;
- 14) autorizza il rimborso delle spese dei componenti degli organi dell'Associazione;
- 15) determina l'eventuale assunzione di dipendenti.

Il Consiglio direttivo, inoltre, delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto, nonché su ogni altra questione relativa alla vita dell'Associazione che non sia di competenza specifica di altri organi.

3. Il Consiglio direttivo si riunisce presso la sede dell'Associazione o, in caso di urgenza, in qualsiasi altro luogo, in via ordinaria una volta ogni tre mesi e, in ogni tempo, su richiesta del Presidente dell'Associazione o di almeno due componenti del Consiglio direttivo. La convocazione è fatta cura del Presidente dell'Associazione mediante avviso contiene l'ordine del giorno ed è comunicata ai componenti del Consiglio direttivo almeno due giorni prima della data fissata con qualsiasi mezzo idoneo a portarla a conoscenza. Quando si ritenga necessario pur in difetto di tali formalità o termini, il Consiglio direttivo delibera

validamente con la presenza di tutti i componenti in carica. Alle riunioni è possibile la partecipazione a distanza a mezzo strumenti telematici o telefonici. Ad ogni riunione è nominato un segretario che svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea e del consiglio direttivo, coadiuva il Presidente e il Consiglio direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

4. Il Consiglio direttivo delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri e col voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente dell'Associazione o in sua assenza del componente più anziano. In assenza delle modalità di convocazione il Consiglio direttivo delibera validamente con la presenza di tutti i suoi membri. Ciascun componente può partecipare alle riunioni del Consiglio anche per via telematica.

5. Delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è redatto un verbale redatto da un componente nominato segretario per l'occasione e sottoscritto dal Presidente, che viene inserito nell'apposito libro tenuto a cura del Consiglio direttivo, che ogni associato ha diritto di consultare ed estrarne copia.

Art. 9

ORGANO DI CONTROLLO

1. Al ricorrere delle condizioni e nei modi stabiliti dalla normativa degli enti del Terzo settore ovvero su proposta del Consiglio direttivo, l'Assemblea nomina e revoca l'Organo di controllo, che ha composizione monocratica, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile senza limiti di mandato.

2. L'Organo di controllo svolge le proprie funzioni in conformità a quanto stabilito dalla normativa degli enti del Terzo settore. In particolare, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Inoltre, esercita il monitoraggio sull'osservanza delle finalità dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità a quanto stabilito dalla legge.

3. L'Assemblea può nominare un Organo di controllo a composizione collegiale. In questo caso, l'organo è composto da tre membri e un supplente, che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato. L'organo elegge tra i suoi membri il Presidente, che è incaricato della convocazione e della direzione delle riunioni, della tenuta del libro dei verbali dell'organo e di assicurare il funzionamento dell'organo. In caso di morte, di dimissioni, di revoca o di impossibilità a ricoprire la carica di un

componente dell'organo, il Consiglio direttivo chiama in sostituzione il membro supplente, che svolge le funzioni sino alla scadenza naturale dell'organo in carica. Qualora, per qualsiasi motivo, non è possibile ricostituire l'organo si provvedere alla nomina di un nuovo Organo di controllo a composizione collegiale ovvero, in caso di urgenza, alla nomina di un Organo di controllo a composizione monocratica. Le riunioni dell'Organo di controllo a composizione collegiale sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti; le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. I verbali e gli altri documenti redatti dall'Organo di controllo, a composizione monocratica e collegiale, sono sottoscritti dall'unico componente ovvero dal Presidente dell'organo, e sono inseriti in ordine cronologico nell'apposito libro tenuto a cura dell'organo stesso.

Art. 10

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Al ricorrere delle condizioni e nei modi stabiliti dalla legge, l'Assemblea nomina un Revisore legale dei conti, persona fisica o società, iscritto nell'apposito registro ovvero attribuisce la funzione di revisione legale dei conti all'Organo di controllo.

Art. 11

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

1. L'esercizio amministrativo dell'Associazione si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio. Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'adunata dell'Assemblea convocata per la sua approvazione.

2. Per la redazione delle scritture contabili e del bilancio si osserva quanto stabilito dalla normativa sugli enti del Terzo settore.

Art. 12

LIBRI SOCIALI

1. L'Associazione tiene presso la sede e a cura del Consiglio direttivo:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dell'Organo di controllo;
- d) il libro dei volontari.

2. Gli associati ordinari hanno diritto di esaminare i libri sociali e di estrarne copia, previa richiesta scritta inviata all'Associazione a mezzo lettera raccomandata e alla presenza di almeno un componente del Consiglio direttivo o dell'Organo di controllo.

Art. 13

TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE

1. Oltre che nei casi previsti dalla normativa degli enti del terzo settore, l'Associazione può operare trasformazioni, fusioni e scissioni.
2. Le operazioni di trasformazione, fusione e scissione sono deliberate secondo quanto disposto dalla normativa degli enti del Terzo settore.

Art. 14

DURATA, SCIoglimento ED ESTINZIONE.

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. L'Associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea in seduta straordinaria. L'estinzione è regolata dalla legge.
2. In caso di scioglimento e di estinzione, il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del Terzo settore, secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 11 luglio 2017, n. 117, previo parere positivo dell'Ufficio del R.U.N.T.S. (art. 45, comma 1, D.lgs. 117/2017); sono preferiti gli enti che hanno fini analoghi a quelli dell'Associazione e che, per statuto, si ispirano ai principi e alla dottrina della Chiesa cattolica.
3. I liquidatori sono nominati dall'Assemblea in seduta straordinaria fino a un massimo di tre persone e, in caso di scioglimento, anche contestualmente alla deliberazione di scioglimento. Possono essere nominati liquidatori anche i componenti uscenti del Consiglio direttivo.

Art. 15

LEGGE APPLICABILE

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applica il D.Lgs. 11 luglio 2017, n. 117, e le norme del Codice civile in materia di persone giuridiche.

F.TO GUENDALINA SASSOLI DE BIANCHI

F.TO MONICA GIANNOTTI NOTAIO

SIGILLO NOTAIO MONICA GIANNOTTI

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO
CARTACEO AI SENSI DELL'ART.22 DEL D.LGS.N.235 DEL 30 DICEMBRE 2010 IN
VIGORE DAL 25 GENNAIO 2011.